

COMUNE DI TORPÈ



COMUNE DI TORPÈ' PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DEL SINDACO

Tel. 0784/829296 protocollo@pec.comune.torpe.nu.it – info@comune.torpe.nu.it

ORDINANZA N° 14 del 26.05.2022

Oggetto: Pulizia e manutenzione di terreni incolti, aree libere, lotti non ancora edificati o cortili di fabbricati e custodia degli animali d'affezione.

IL SINDACO

Tenuto conto che col verificarsi delle condizioni stagionali è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;

Considerato che l'incuria e l'abbandono delle aree confinanti con fabbricati/edifici, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, facilita la diffusione di vegetazione infestante costituendo per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio di agenti nocivi, nonché condizioni ideali per la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica quali ratti, roditori e parassiti;

Preso atto dello stato di degrado e di abbandono in cui versano varie aree urbane, cortili e fabbricati fatiscenti;

Evidenziato che la presenza di animali randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, concorre al trasporto e al proliferare di insetti e di agenti infestanti;

Ritenuto opportuno, necessario ed urgente programmare gli interventi e adottare tutte le misure tese alla tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza pubblica, nonché la prevenzione degli incendi;

Premesso che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia, che tale situazione incresciosa si verifica anche al confine con le strade comunali vicinali e interpoderali;

Valutato che tali situazioni, producono altresì un danno all'immagine del paese oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini, che, ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono anch'essi essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni rifiuto, ritenendo solidalmente tenuti a tali adempimenti i proprietari, inquilini e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all'uso;

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra e, in particolare, gli artt. 29 –31 – 33, del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30.04.1992);

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la legge 24 Novembre 1981, n. 689;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista la L.R. in materia ed il programma Regionale di prevenzione, riscontrata la contingibilità e l'urgenza di provvedere a riguardo;

ORDINA

- **Entro il 1° giugno di ogni anno:**

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura e rimozione dell'erba;
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da rifiuti, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia sul lato prospiciente la pubblica via;
3. Ai proprietari e/o conduttori di terreni ed immobili fuori dal centro abitato, appartenenti a qualunque categoria di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, per una fascia parafuoco di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze lungo il perimetro di confine.
4. Ai proprietari/detentori di animali d'affezione, di custodirli presso la propria proprietà, scongiurando che vaghino all'interno del centro abitato e nelle campagne circostanti, nonché di sottoporli ai controlli sanitari per la loro cura e disinfezione ogni qualvolta sia necessario, anche avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario, garantendo agli stessi uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato;
5. Ai proprietari delle aree urbane è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura all'interno del centro abitato, sia per il pericolo di incendio oltre che al fine di evitare emissioni

sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le erbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato;

Nel periodo compreso tra il 1 GIUGNO e il 31 OTTOBRE di ogni anno è fatto divieto, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi, salvo deroghe previste dalla Delibera della Giunta Regionale Sardegna e previa comunicazione al Corpo Forestale Regionale competente per territorio;

DISPONE

- salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inottemperanza alla presente ordinanza i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo edittale di € 25 ad un massimo di € 500 da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore;
- Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori, ex art. 21 - ter della Legge n. 241/90.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6/12/1971, n. 1034; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

- Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza.
- La pubblicazione sul sito internet del Comune.
- La presente Ordinanza revoca ogni altra disposizione Comunale emanata in materia.

La consegna in copia alle seguenti Autorità e Soggetti:

- Albo Pretorio - Sede
- Polizia Locale - Sede
- Ufficio Tecnico - Sede
- Stazione Carabinieri - Torpè
- Volontari Protezione Civile - Torpè
- Servizio Ambiente e Salute ATS
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Staz.ne Lula



IL SINDACO

(D.to Vice Sindaco)

F.to (Gian Giacomo Bacciu)